

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 800

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, MANCINI VINCENZO, ANSELMI,
AZZOLINI, FOSCHI, PUJIA, ROCCHI, SCOTTI VINCENZO**

Presentata il 9 luglio 1987

Norme sul lavoro familiare
e per l'incremento dell'occupazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del lavoro e della occupazione è certamente centrale nella società tecnologica. Intere professioni sono scomparse e vanno scomparendo; le macchine e le procedure informatizzate riescono a produrre una massa enorme di beni e di servizi di buona qualità con pochi addetti diretti.

La riduzione degli orari di lavoro, il lavoro a tempo parziale, una suddivisione del lavoro mediante i contratti di solidarietà, i contratti di formazione e lavoro e l'alternanza formazione-lavoro non sono sufficienti per dare una risposta adeguata al tema lavoro ed al tema occupazione.

Si potrà realizzare qualche ulteriore miglioramento mediante una saggia utilizzazione del lavoro a termine, dei con-

tratti di formazione e lavoro all'estero e migliorando i meccanismi di mobilità e del mercato del lavoro.

Il tema centrale rimane, comunque, quello di inventare nuovi tipi di lavoro e nuove attività, soprattutto nel campo dei servizi, per migliorare la risposta di organizzazione economica e sociale e per creare nuove possibilità di occupazione. I meccanismi del mercato stanno già determinando interessanti opportunità e indicazioni.

L'evoluzione economica e sociale assegna alla famiglia ed al sistema relativo di vita, abitazione ed educazione compiti nuovi, la conoscenza di mezzi e di tecniche sofisticate, la capacità di utilizzare economicamente questi mezzi in funzione del benessere familiare e sociale.

La tutela della salute è condizionata alla conoscenza e ad una applicazione puntuale e aggiornata di nuove tecniche di sanità elementare e di igiene personale e familiare. L'alimentazione non rappresenta più un mezzo elementare di sopravvivenza comunque sia, ma il cardine per la prevenzione delle malattie, la tutela della salute, una vita sana e adeguata ai molti mezzi disponibili.

Il molto tempo libero comporta l'esigenza di viverlo in comunità e di utilizzarlo per la ricreazione e l'educazione; ciò vale soprattutto per i figli in età minore ma non solo per essi. L'assistenza agli anziani va vista fuori dal contesto tradizionale e come problema tra i problemi delle società maggiori. In definitiva, nonostante i mezzi disponibili nella casa moderna, in grado di alleviare le fatiche secolari del lavoro domestico, quest'ultimo è comunque in aumento ma qualitativamente, non quantitativamente; un lavoro che richiede una nuova forma di educazione generale ed una formazione professionale specifica.

Le famiglie oggi affrontano questo problema come possono, adattandosi empiricamente alle situazioni che di tempo in tempo si presentano. Un tale modo di procedere e la tendenza o necessità di svolgere una attività professionale esterna per tutti i soggetti, provoca gravi disfunzioni familiari, la perdita di buone opportunità educative e di assistenza, un peggioramento della salute, un deterioramento maggiore del bene casa e dei beni annessi, un maggiore consumo di energia e di mezzi pubblici con grave pregiudizio economico.

Famiglia e casa oggi richiedono una professionalità specifica ed una professione specifica; tendenza che è prevedibile possa aumentare nei prossimi decenni, date le tendenze evolutive che in questo momento ci sembra superfluo richiamare. Tale professionalità può essere risolta prevedendo la « figura professionale domestica », come scelta a tempo pieno per un soggetto familiare per lo svolgimento di tutte le funzioni che lo *status* comporta.

Nel quadro europeo si può prevedere che diversi milioni di soggetti sceglierebbero questa attività professionale qualora venisse riconosciuta, tutelata e retribuita con effetti economici e sociali positivi e valutabili intorno a qualche punto del prodotto lordo equivalente. Anche in Italia si possono creare numerose opportunità di lavoro con benefici effetti anche sullo stesso mercato del lavoro ed una elementare risposta quantitativa al problema occupazionale.

Naturalmente come per il tempo parziale, l'opportunità può essere meglio accolta e utilizzata dalla componente femminile, ma non esclusivamente per essa. D'altra parte una risposta ulteriore ai problemi della donna, del suo lavoro, della sua possibilità di opzione, della sua realizzazione in quanto moglie e madre, rappresenta una opportunità da utilizzare in positivo nel quadro della più ampia tematica moderna e delle stesse indicazioni emerse dai lavori della commissione parità della Presidenza del Consiglio.

Sotto il profilo economico il fondo alimentato dalle voci indicate è ampiamente giustificato dal beneficio economico complessivo, dal risparmio del patrimonio edilizio, dal risparmio energetico, dai risparmi nell'assistenza sanitaria, nell'assistenza all'infanzia e agli anziani.

È vero che i risparmi sono difficilmente documentabili e quantizzabili; secondo alcuni studi come richiamato si può trattare, qualora il sistema a regime venga ragionevolmente applicato, di qualche punto del prodotto interno lordo.

La costituzione di un fondo che in partenza rappresenti una frazione di punto del prodotto interno lordo, non rappresenta un rischio e tanto meno uno spreco. Dopo l'entrata in vigore della legge e valutando effetti e costi sarà possibile valutare gli effetti economici e determinare gli aggiustamenti relativi. È facile prevedere che la tendenza e la situazione determinerà un allargamento del campo di applicazione. Tuttavia una partenza prudente è opportuna ed evita il rischio che da una incauta partenza si determinino fenomeni reattivi di rigetto.

Onorevoli colleghi, l'obiezione che l'iniziativa rappresenta o può rappresentare una profonda modificazione culturale può essere accolta. La modifica va nella doppia direzione della parità dei sessi e della valorizzazione dell'istituto familiare: una risposta umana in linea con i tempi e con i valori che umanesimo e cristianesimo ci hanno trasmesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il lavoro familiare o domestico, configurato nella sua tradizionale connotazione di assistenza al nucleo familiare, custodia della casa e dei beni in essa o attorno ad essa configurabili, organizzazione della vita familiare, preparazione e distribuzione dell'alimentazione, pulizia domestica e degli indumenti, assistenza sanitaria elementare e routinaria, educazione della prole e simili, viene riconosciuta come attività professionale con le relative conseguenze ed i relativi effetti giuridici.

ART. 2.

1. I programmi scolastici devono prevedere, nella loro organizzazione ed esplicazione, tra le finalità educative per quanto attiene il lavoro, anche il « lavoro familiare », il suo valore e la relativa responsabilità individuale. Il lavoro familiare deve essere configurato come una possibile libera opzione per tutti i soggetti interessati.

ART. 3.

1. Le regioni nei loro programmi di formazione professionale devono prevedere programmi e mezzi per la preparazione specifica, la qualificazione relativa e l'attività di riqualificazione nell'ambito del lavoro familiare o domestico.

ART. 4.

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, viene configurato come attività pro-

fessionale, con relativo *status*, il lavoro domestico scelto da quei soggetti, che, disponendo di una situazione di lavoro regolare di tipo contrattuale, sciogliono tale vincolo mediante licenziamento, iscrivendosi al rispettivo ufficio di collocamento con la dichiarazione di scegliere il lavoro domestico a tempo determinato e producendo la documentazione necessaria prevista da apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5.

1. Gli uffici di collocamento curano la stesura di una apposita lista degli occupati nel lavoro domestico, producendo tutta la documentazione per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INPS, le regioni, l'ISTAT, le Commissioni regionali per l'impiego, e devono altresì provvedere a organizzare le ispezioni di regolarità e controllo.

ART. 6.

1. Il soggetto che sceglie il lavoro domestico quale attività professionale, deve dimostrare, al momento della scelta, di essere componente di un nucleo familiare comunque non inferiore a due componenti. Ogni anno ciascun soggetto documenta all'ufficio di collocamento la regolarità della propria posizione familiare. Il venire meno di questa condizione comporta la cancellazione dall'elenco dei lavoratori familiari, con le relative conseguenze ed il passaggio alla lista ordinaria di disoccupazione.

ART. 7.

1. Ogni anno il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con apposito decreto, fissa l'ammontare della retribuzione minima per i lavoratori domestici, avendo come riferimento la pensione minima dei lavoratori autonomi, ed i criteri con relativi importi, le eventuali retri-

buzioni maggiorate in funzione dell'anzianità professionale, dei corsi di qualificazione regolarmente sostenuti e compiuti e di particolari carichi di famiglia.

ART. 8.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con apposito decreto, stabilisce ogni anno l'ammontare dei contributi di previdenza sociale, infortunio, invalidità e malattia, che devono essere versati all'INPS dall'apposito fondo per la occupazione domestica.

ART. 9.

1. Il fondo per il pagamento ai lavoratori domestici delle retribuzioni e dei relativi contributi, è costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con amministrazione fuori bilancio ed è alimentato da apposite forme di risparmio contrattuali dei lavoratori dipendenti, da quote di imposta su profitti generati dalla innovazione tecnologica e da una quota annuale stabilita con legge finanziaria. Per l'anno 1988 tale quota è fissata nella misura di cinquecento miliardi di lire.

ART. 10.

1. Il fondo per l'occupazione domestica non deve registrare passivi. L'eventuale passivo, relativo a un esercizio, deve essere immediatamente coperto con le voci previste nella sua costituzione e devono essere prese dal Ministro vigilante immediate misure per impedire il ripetersi dello stesso evento nell'esercizio successivo.

ART. 11.

1. I lavoratori domestici, così come previsto dalla presente legge, non possono svolgere a nessun titolo altra attività professionale retribuita durante il periodo nel quale sono iscritti come lavoratori do-

mestici nella apposita lista e regolarmente retribuiti. Il venire meno di questa condizione determina l'immediata cancellazione dalla lista dei lavoratori domestici, il venir meno dell'anzianità professionale maturata nella condizione suddetta, l'immediata sospensione dalla retribuzione e una multa stabilita con apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 12.

1. I responsabili dell'ufficio di collocamento, che adempiono con negligenza ed abusi a quanto previsto dalla presente legge, sono immediatamente sospesi dall'incarico e sono assoggettati alle procedure amministrative e disciplinari previste dalle leggi vigenti.

ART. 13.

1. Il periodo di lavoro domestico non comporta nessuna indennità di fine rapporto; la retribuzione è mensile e non prevede mensilità suppletive.

ART. 14.

1. Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale organizza una apposita conferenza nazionale del lavoro esaminando gli effetti prodotti dalla legge ed indicando al Parlamento le modifiche da apportare per correggere eventuali disfunzioni oppure per aumentare il campo di applicazione.

ART. 15.

1. Per il calcolo della posizione, l'INPS procede, per ogni singolo lavoratore, a seconda dell'ammontare dei contributi e della anzianità complessiva accumulata, applicando le norme in vigore per il sistema pensionistico dei lavoratori autonomi. L'età minima pensionabile è la

stessa in vigore per la categoria di lavoratori cui si fa riferimento. Anche per il calcolo dell'anzianità minima di pensione vale il suddetto criterio, così pure per le procedure di invalidità che devono fare riferimento alla forma particolare di servizio.